



Il Sindaco

Cavriago, 3 agosto 2012
Protocollo n° 7709
Ordinanza n° 75

Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Cavriago (Applicazione D.P.R. 753/80)

IL SINDACO

PREMESSO

- che ai sensi dell' art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

PRESO ATTO:

- della richiesta di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. n. 3257 del 17/07/2012 pervenuta in data 20/07/2012 ai ns. atti n. 7277, di adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente volta ad imporre l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d'Enza e sul territorio comunale, del taglio dei rami che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
- che il tratto in questione e che attraversa il territorio comunale presenta terreni e fondi prospicienti la sede ferroviaria con alberature e/o vegetazione in prossimità della sede stessa;

PRECISATO che il D.P.R. n 753/80, artt. 52 e 55, prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria ed in particolare, dispone che gli alberi debbono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all'altezza dell'albero aumentata di 2 metri.

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- eventi meteorologici di forte intensità che possano causare la caduta di vegetazione non sufficientemente curata sulla sede ferroviaria;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con al circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede stessa, ad aree più vaste;



Il Sindaco

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura;

RITENUTO pertanto necessario, ai fini della prevenzione della pubblica incolumità e della sicurezza, far provvedere ad adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti;

VISTO:

- il D.P.R. n. 753 del 11/07/1980;
- l' art. 54 del D.LGS. N. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- l'art. 650 del C.P.P.;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree, fondi ed immobili prospicienti la linea ferroviaria Reggio Emilia - Ciano d'Enza, lungo il tratto che interessa il territorio comunale, di provvedere e ripetere periodicamente, ogni qualvolta si verifichi una delle condizioni riportate successivamente, a quanto di seguito indicato:

1. di procedere al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria. o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
2. di procedere al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario;
3. detti interventi dovranno essere eseguiti in prima istanza entro 7 giorni dall'emanazione della presente ordinanza e successivamente, in maniera periodica, al fine della manutenzione.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi una interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

RICORDA

che sono fatte salve le disposizioni normative circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia forestale, per gli interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree sottoposte a tutela.

AVVERTE

che i trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 55 del D.P.R. 11.07.1980, n. 753 sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dagli art. 38 e 63 dello stesso Decreto e che il/i proprietario/i interessato/i saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza della presente.



Il Sindaco

Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate del controllo del rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 3, informa che avverso il presente atto può essere proposto:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Emilia, entro il termine di giorni 30 (trenta), naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;
- ricorso ordinario al T.A.R. Regione Emilia Romagna, entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120 (centoventi) naturali consecutivi, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Reggio Emilia - Ufficio Territoriale di Governo;
- alla F.E.R. s.r.l. di Bologna;
- al Corpo Forestale dello Stato - Comando Prov.le di Reggio Emilia;
- al Comando di Polizia Locale "Val d'Enza";
- al Comando Stazione Carabinieri di Cavriago
- agli Uffici "Cavriago Informa" e Stampa del Comune di Cavriago per le varie forme di diffusione e di pubblicazione;
- al Servizio Patrimonio del Comune di Cavriago;
- all' Azienda Speciale CavriagoServizi;
- al Comando Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;

che della presente ordinanza venga data conoscenza alla cittadinanza mediante pubblici avvisi;

che la medesima ordinanza venga pubblicata sul sito del Comune di Cavriago ed all'Albo Pretorio comunale.

X **IL SINDACO**

Del monte Vincenzo

